

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO****PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA****MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA****Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università****Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)****FAQ E CHIARIMENTI****QUESITO N. 1**

Si applica alle Fondazioni ITS la circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022? Il quesito si pone in quanto le Fondazioni sono soggetti attuatori, mentre la circolare sembrerebbe applicarsi solo alle Amministrazioni titolari. In relazione alla particolare natura giuridica di dette Fondazioni, si chiede se le stesse debbano o meno rientrare nell'ambito di applicazione della circolare n. 4/2022.

RISPOSTA

A seguito di specifico confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Ispettorato generale per il PNRR, in merito all'applicabilità della circolare MEF-RGS n. 4 del 2022 alle Fondazioni ITS, si rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. o), del DL. n. 77/2021, i soggetti attuatori sono i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR. Inoltre, l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali – sulla base delle specifiche competenze istituzionali – attraverso le proprie strutture ovvero i soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR.

I soggetti attuatori, dunque, provvedendo alla realizzazione operativa degli interventi PNRR, soggiacciono alle stesse regole in materia di imputabilità dei costi nel quadro economico del progetto PNRR e, ovviamente anche con riguardo alle spese di personale.

Pertanto, il quadro normativo di riferimento (in particolare: Regolamento UE 241/2021, normativa europea e nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei, ovvero Regolamento UE 1303/2013 e DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, normativa nazionale, tra cui l'art. 1 del DL n. 80/2021 e tutte le circolari attuative, tra cui la circolare MEF-RGS n. 4/2022) è da intendersi riferito a qualsiasi intervento/progetto del PNRR, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei soggetti attuatori e, quindi, dalla qualificazione giuridica degli ITS.

QUESITO N. 2

Le Fondazioni ITS traggono le proprie risorse prevalentemente da fondi europei (essenzialmente POR regionali) e impiegano necessariamente personale anche a tempo indeterminato per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e formative. I costi sostenuti per detto personale a tempo indeterminato, che

fino al 2026 presta servizio nell'ambito delle attività finanziate dal PNRR, costituiscono spese ammissibili ai fini della rendicontazione?

RISPOSTA

A seguito di specifico confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Ispettorato generale per il PNRR, con riguardo all'ammissibilità delle spese per personale a valere sulle risorse PNRR, si rappresenta che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL n. 80/2021, come chiarito dalla Circolare MEF-RGS n. 4/2022, le amministrazioni titolari e i soggetti attuatori di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico dello stesso esclusivamente le spese per assunzioni di personale a tempo determinato, nonché per servizi di supporto e consulenza esterni, specificamente destinati a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto (cfr. Circolare MEF-RGS n. 4/2022, par. 1, tabella sui limiti delle spese di personale ammissibili per singola progettualità). Tali spese sono oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento (di cui all'art. 8, comma 1, del DL n. 77/2021), di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il novellato comma 2 dell'art. 1 del medesimo DL n. 80/2021 estende anche ai soggetti attuatori la possibilità di avvalersi delle modalità di selezione del personale previste dal medesimo articolo.

Infine, si rileva che, come specificato dalla medesima Circolare RGS, in ogni caso tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni a tempo determinato, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

Pertanto, i costi saranno ammissibili solo ove rientranti in una delle fattispecie sopra richiamate.

QUESITO N. 3

Alcune Fondazioni ITS utilizzano da parte dei loro fornitori il sistema di fatturazione elettronica tra privati B2B anziché il sistema di fatturazione elettronica PA. In relazione a quanto previsto dalle circolari MEF-RGS e dalle Istruzioni operative emanate da questa Unità di missione per il PNRR, si chiede se è possibile utilizzare il sistema di fatturazione B2B.

RISPOSTA

A seguito di specifico confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Ispettorato generale per il PNRR, con riferimento al quesito relativo al sistema di fatturazione elettronica utilizzato, si rappresenta che, ai fini dell'ammissibilità delle spese, è necessario che la spesa e la relativa documentazione probatoria siano conformi ai principi sanciti dall'art. 2 del DPR n. 22/2018, secondo cui una spesa per essere ammissibile deve essere:

1. pertinente e imputabile ad un'operazione selezionata;
2. tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
3. contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.

Pertanto, a prescindere dal sistema di fatturazione utilizzato, è indispensabile che all'interno della fattura, nel primo campo utile (ad esempio: causale, campo note, descrizione attività, etc.), sia indicato il Piano, la Missione, l'Investimento e la Misura che finanzia, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) di riferimento. Si precisa, al riguardo, che il tracciato della fatturazione elettronica tra soggetti privati coincide con quello prescritto per le transazioni rivolte alla Pubblica

Amministrazione. Di conseguenza, è consentito, previa comunicazione preventiva all'impresa emittente, includere sia il CUP che il CIG sulla fattura.

Tali adempimenti sono, inoltre, indispensabili anche al fine di garantire, oltre alla riconducibilità tra spesa e progetto, la sana gestione finanziaria scongiurando ipotesi di doppio finanziamento.